

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 23/04/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di tre Buoni Postali Fruttiferi (BPF), emessi in data 13 gennaio 1987 ed appartenenti alla serie Q/P.

A seguito della richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'intermediario, quest'ultimo liquidava una somma inferiore a quella spettante in applicazione dei rendimenti riportati sul retro del titolo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario al rimborso del buono in base ai tassi ex D.M. 13.06.86 per i primi 20 anni e in base ai parametri indicati sul retro del titolo per gli anni dal 21^a al 30^a, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che i buoni fruttiferi postali in oggetto appartenenti alla serie Q/P sono stati emessi in conformità al D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio" e che pertanto agli stessi sono stati applicati i rendimenti ivi previsti. In particolare, chiarisce come, con riferimento all'apposizione del timbro correttivo dei titoli, questa sia avvenuta nel rispetto della normativa prevista nel decreto richiamato. In ragione di quanto sopra, l'intermediario, nel ribadire la correttezza dei calcoli operati in sede di rimborso, stante la piena osservanza della disciplina



normativa cui è sottoposta la materia del contendere, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in questione in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario convenuto nell'anno 1987: se, cioè, i titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi, o secondo il diverso criterio dettato dal d.m. 13/06/1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore.

Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8.11.2013: *“In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – prima di essere avvalorata con il cennato argumentum ab inconvenienti - è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”. Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata” [...] “Come giustamente osservano le Sezioni Unite, la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità “interna” dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore”.*

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

I buoni fruttiferi in questione risultano emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, e pertanto – alla luce dei richiamati orientamenti – agli stessi vanno applicate le condizioni risultanti dal retro dei titoli.

Dall'esame della documentazione in atti risulta come per i primi vent'anni dall'emissione le condizioni previste dai titoli e quelle previste dal D.M. coincidano; mentre per il periodo che va dal 21^a al 30^a anno, i titoli riportano condizioni differenti. Pertanto, la condotta dell'intermediario in riferimento ai criteri di liquidazione da utilizzare in sede di rimborso, del decennio che va dal 21^a al 30^a anno, non risulta corretta, atteso che lo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stesso risulta aver applicato i tassi del D.M. e non quelli più favorevoli risultanti nel retro del titolo.

La domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta stante la mancata allegazione di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e relativa quantificazione delle spese.

Per i motivi di cui sopra, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda ed oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda; sono altresì dovuti gli interessi legali da reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI